Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 luglio 1941 - Anno XIX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 156 del 5 luglio 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Città di Napoli:** Obbligazioni del debito unificato della città di Napoli sorteggiate nella 120ª estrazione. — **Comune di Pisogne:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1941-XIX. — **Soc. an. C.R.E.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1941-XIX. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1941-XIX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Chiavari:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1941-XIX. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1941-XIX. — **Zuccherificio del Volano, Soc. an., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1941-XIX. — **Società elettrica Padana, anonima, in Ferrara:** Obbligazioni ipotecarie della Società ferrarese per trazione forza e luce sorteggiate nella 28ª estrazione del 21 giugno 1941-XIX. — **Fabbriche riunite industria gomma Torino, Soc. an., in Torino:** Obbligazioni estratte il 26 giugno 1941-XIX. — **Società editrice internazionale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1941-XIX. — **S. A. Litografia e imballaggi già De Andreis Casanova, in Genova-Sampierdarena:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1941-XIX. — **Comune di Camnago Volta (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1941-XIX. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, Soc. an., in Genova:** Obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate nella 7ª estrazione del 25 giugno 1941-XIX. — **Società romana di elettricità, anonima, in Roma:** Obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 9ª estrazione del 30 giugno 1941-XIX.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 marzo 1941-XIX, n. 598.

Approvazione del regolamento organico per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, che istituisce i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 111, concernente la riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, contenente disposizioni per il personale degli Uffici commerciali all'estero e modifiche ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Ritenuta la necessità di emanare il regolamento per il personale predetto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero per gli scambi e per le valute in data 23 febbraio 1941-XIX;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'accluso regolamento per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute, costituito da 76 articoli e 14 allegati, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GATTI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 107. — MANCINI

Regolamento organico per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute

TITOLO I.

CAPO I.

Gruppi, gradi e qualifica del personale.

Art. 1.

Il personale di ruolo del Ministero per gli scambi e per le valute comprende:

a) personale dell'Amministrazione centrale;
b) personale degli Uffici commerciali all'estero.

Art. 2.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale è ripartito nei tre gruppi *A*, *B* e *C* e nel personale subalterno.

Il personale di gruppo *A* tratta questioni di concetto.

Il personale di gruppo *B* coadiuva il personale di gruppo *A* e disimpegna funzioni contabili ed esecutive.

Il personale di gruppo *C* ha funzioni d'ordine.

Art. 3.

Il personale di ruolo degli Uffici commerciali all'estero è ripartito in due gruppi: *A* e *B*.

La direzione degli Uffici commerciali all'estero è affidata al personale di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°.

I funzionari di grado non inferiore al 9° potranno essere incaricati della reggenza di Uffici commerciali all'estero.

Il personale di gruppo *A* di grado anche superiore al 9° che non abbia le funzioni di cui al 2° e 3° comma del presente articolo può essere destinato a coadiuvare il capo dell'Ufficio commerciale o chi ne fa le veci.

Il personale di gruppo *B* provvede alla contabilità degli Uffici commerciali ed attende alla trattazione di quelle pratiche che il dirigente dell'Ufficio intenda affidargli.

Art. 4.

L'ammissione ai posti di ruolo nei gruppi *A*, *B* e *C* ha luogo mediante pubblico concorso per esami.

Art. 5.

Al personale di grado 6°, cui è attribuita la qualifica di ispettore superiore, può essere affidata la direzione della divisione.

Al personale di grado 7°, cui è attribuita la qualifica di ispettore capo, possono essere affidate le funzioni di capo sezione.

CAPO II.

Ammissione nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 6.

Per essere ammessi ai pubblici concorsi per i posti dei gruppi *A*, *B* e *C* i candidati debbono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato rispettivamente gli anni 30, 28 e 26.

Il limite massimo di età è elevato in conformità delle vigenti disposizioni.

Per i concorrenti che facciano già parte dei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato si prescinde dal limite massimo di età.

I requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione dell'età che, nei limiti stabiliti, deve essere posseduta alla data del decreto che indice il concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti che abbiano contratto matrimonio dopo il 3 dicembre 1938-XVII, sono tenuti a produrre il certificato comprovante l'originaria cittadinanza del coniuge.

Art. 8.

La regolarità dei documenti presentati ed il possesso dei requisiti prescritti da parte dei concorrenti sono accertati dall'Ufficio del personale.

Indipendentemente da quanto possa risultare dai documenti presentati, il Ministero ha facoltà di accertare direttamente il pieno possesso da parte dei concorrenti dei requisiti della buona condotta civile morale e politica, della non appartenenza alla razza ebraica e dell'idoneità fisica all'impiego.

Art. 9.

L'elenco degli ammessi al concorso, firmato dal capo del personale, viene pubblicato nell'Albo del Ministero.

Art. 10.

Il provvedimento d'ammissione al concorso o di esclusione da esso è comunicato agli aspiranti a cura dell'Ufficio del personale, il quale provvede inoltre a restituire i documenti agli aspiranti non ammessi.

Art. 11.

L'ammissione ai concorsi per i posti di ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C*, è subordinata al possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per i posti di gruppo *A*: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime, in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, in economia e diritto conseguita presso il Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

b) per i posti di gruppo *B*: diploma di licenza conseguita in una Scuola dell'ordine superiore ovvero il diploma di maturità o di abilitazione conseguito negli Istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica;

c) per i posti di gruppo *C*: diploma di licenza conseguita nella Scuola media ovvero titolo di studio conseguito nelle Scuole medie di 1° grado.

Art. 12.

Le prove di esame per i concorsi ai posti dei gruppi *A*, *B* e *C* sono scritte ed orali, ed hanno luogo in Roma, in base ai programmi allegati al presente regolamento.

Le prove scritte sono quattro per i posti di gruppo *A*, tre per i posti di gruppo *B* e due per i posti di gruppo *C*.

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate negli annessi programmi.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle previste dal programma di esame.

Art. 13.

I giorni nei quali hanno luogo le prove scritte sono stabiliti con decreto Ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I giorni nei quali hanno luogo le prove orali sono comunicati direttamente ai concorrenti a cura dell'Ufficio del personale.

Le prove scritte sono date una per giorno, e per ciascuna prova viene assegnato dalla Commissione esaminatrice un numero di ore non superiore ad otto, che decorrono dal termine delle operazioni prescritte dall'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, dopo la dettatura del tema.

Il lavoro, anche se non ultimato, deve essere consegnato al termine delle ore assegnate per la prova.

Art. 14.

L'applicazione dei criteri preferenziali per il caso di parità di merito previsti dalle vigenti disposizioni ed il riconoscimento dei diritti concessi ai candidati che si trovino nelle condizioni indicate nelle speciali norme di legge in vigore, hanno luogo in base ad apposita documentazione prodotta dai concorrenti unitamente alla domanda di ammissione al concorso, salvo la facoltà per i candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso dei titoli preferenziali acquistati dopo la presentazione della domanda.

Art. 15.

Il risultato dell'esame per ciascuna prova è dato dalla media dei punti assegnati dai componenti della Commissione.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati debbono riportare la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

Al candidato che abbia dimostrato la perfetta conoscenza della lingua o delle lingue estere nella prova facoltativa d'esame sostenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 12 del presente regolamento, la Commissione potrà assegnare un maggior numero di punti non superiore a due da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei è approvata dal Ministro previo riconoscimento della regolarità del procedimento degli esami.

Il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice, decide in via definitiva sui reclami relativi alla precedenza in graduatoria presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 17.

I vincitori del concorso possono conseguire la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Allo scadere del periodo minimo di prova il competente capo del servizio trasmetterà all'Ufficio del personale un apposito rapporto informativo, esprimendo il proprio avviso sulla idoneità o meno dell'impiegato al posto di ruolo.

Al personale in prova, spetta, in conformità delle vigenti disposizioni, un assegno mensile che sarà indicato nel bando di concorso, oltre all'aggiunta di famiglia ed alle quote complementari, ove si trovi nelle condizioni previste dalle norme in vigore.

Resta salva l'applicazione delle speciali disposizioni vigenti per l'esonero dal periodo di prova.

Art. 18.

Le Commissioni esaminatrici di cui all'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sono composte:

a) per i concorsi ai posti di gruppo *A*: di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, di un professore di Università insegnante di una delle discipline che sono argomento delle prove scritte, di un direttore generale del Ministero, di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al sesto, membri.

Potranno inoltre essere aggregati alla Commissione insegnanti di lingue estere di Istituti governativi;

b) per i concorsi ai posti di gruppo *B*: di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un ispettore generale del Ministero, di un professore di Università o di Istituto superiore d'istruzione e di due capi divisione del Ministero, membri.

Potranno inoltre essere aggregati esperti in lingue estere.

Possono inoltre essere chiamate a far parte delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) persone particolarmente competenti in materie speciali;

c) per i concorsi ai posti di gruppo *C*: di un ispettore generale o di un capo divisione del Ministero, presidente; di tre funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al settimo, di un professore di Istituto d'istruzione superiore, membri.

Nelle Commissioni di cui al presente articolo le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* dei ruoli dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al nono.

Art. 19.

Ai concorsi per i posti di gruppo *A* e di gruppo *B* non sono ammesse le donne.

Art. 20.

Un quarto dei posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo *A* e di gruppo *B*, può essere messo a concorso per esami ovvero per titoli ed esami fra impiegati di altri ruoli e di altre Amministrazioni, anche se appartenenti a gruppi diversi, purchè muniti del prescritto titolo di studio.

I concorsi sono banditi con decreto Ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le prove di esame sono scritte ed orali ed hanno luogo in Roma in base ai programmi di cui agli allegati I e II annessi al presente regolamento e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12 e seguenti del presente regolamento.

Art. 21.

Una parte dei posti disponibili nel grado 12° di gruppo *C* è riservata, nelle percentuali stabilite, agli applicati appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali delle Forze armate che siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

CAPO III.

Ammissione nei ruoli del personale degli Uffici commerciali all'estero.

Art. 22.

Le prove di esame per i concorsi ai posti di gruppo *A* e *B* del personale degli Uffici commerciali all'estero sono scritte ed orali ed hanno luogo in Roma, in base ai programmi allegati al presente regolamento.

Le prove scritte sono cinque per il concorso ai posti di gruppo *A* e quattro per i concorsi ai posti di gruppo *B*.

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate negli annessi programmi.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in altre lingue, oltre le due prescritte, sempre che esse siano previste nel programma di esame.

Per i concorrenti residenti all'estero il Ministro può consentire che la prova orale sia sostenuta prima della correzione dei temi che hanno formato oggetto delle prove scritte.

Della prova orale sostenuta ai sensi del precedente comma non sarà tenuto conto qualora nelle prove scritte il candidato non abbia riportato la votazione di cui al precedente art. 15.

Art. 23.

Per i concorsi ai posti di gruppo *A* e *B*, del personale degli Uffici commerciali all'estero, valgono le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 4, 6, 7, 8 a 11 e da 13 a 18.

Dai concorsi di cui al precedente comma sono escluse le donne.

Art. 24.

I vincitori dei concorsi indicati nel precedente art. 23 possono essere destinati agli Uffici commerciali all'estero dopo aver prestato ininterrotto servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero per un periodo non inferiore ad un anno, tenuto conto del periodo di prova.

Può derogarsi alla disposizione del comma precedente, solo per i vincitori del concorso, i quali già prestino servizio presso gli Uffici commerciali all'estero alla data di pubblicazione del bando di concorso con funzioni proprie del gruppo pel quale hanno concorso.

CAPO IV.

Consiglio di amministrazione - Promozioni.

Art. 25.

Nelle promozioni per merito comparativo il Consiglio di amministrazione forma una lista in ordine alfabetico dei funzionari in possesso dell'anzianità prescritta prescindendo dalla posizione in ruolo di ciascun funzionario.

Negli scrutini per le promozioni sono osservate le disposizioni in vigore per la valutazione del servizio militare e delle benemerenze di guerra, per la causa nazionale e sull'incremento demografico.

Art. 26.

Il periodo di appartenenza al proprio ruolo stabilito dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami di concorso per la promozione al grado 8° di gruppo *A* ed al grado 9° di gruppo *B*, si computa valutando complessivamente e per intero il servizio prestato nei ruoli del medesimo gruppo dell'Amministrazione per gli scambi e per le valute.

Ai fini della valutazione del coefficiente di anzianità di cui all'ultimo comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, si aggiungono ai punti conseguiti negli esami e cioè alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, tante unità quanti sono gli anni di anzianità complessiva nei gradi 10° e 9° per il gruppo *A* e nel grado 10° per il gruppo *B*, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi.

Qualora peraltro l'anzianità di grado di alcuno dei candidati venga a risultare superiore a venti anni, è attri-

buito al candidato avente la maggiore anzianità di grado il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità di grado da attribuire agli altri candidati.

CAPO V.

Esami di promozione.

Art. 27.

Gli esami di promozione al grado 8° gruppo A, al grado 9° gruppo B del personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dei ruoli degli Uffici commerciali all'estero ed al grado 11° gruppo C, del personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale, sono banditi con decreto Ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte e non meno di due mesi prima di tale data per gli esami di promozione ai gradi 8° gruppo *A* e 9° gruppo *B* del personale dei ruoli degli Uffici commerciali all'estero.

Non sono ammessi a partecipare agli esami di promozione gli impiegati che vengano a trovarsi in aspettativa per motivi di famiglia o di salute, durante il periodo di tempo che intercorre dalla data del bando di concorso al termine delle prove orali.

Art. 28.

Le prove degli esami di concorso di cui al precedente articolo 27 sono scritte ed orali ed hanno luogo in Roma, in base ai programmi allegati al presente regolamento.

Le prove scritte sono:

a) quattro per gli esami di concorso per merito distinto ai posti di grado 8° di gruppo *A*; tre per gli esami di idoneità;

b) quattro per gli esami di concorso per merito distinto ai posti di grado 9° gruppo *B*, tre per gli esami di idoneità;

c) due per gli esami ai posti di grado 11° gruppo *C*.

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate negli annessi programmi.

Per i concorrenti residenti all'estero, il Ministro, può consentire che la prova orale sia sostenuta prima della correzione dei temi che hanno formato oggetto delle prove scritte.

Della prova orale sostenuta ai sensi del precedente comma non sarà tenuto conto qualora nelle prove scritte il candidato non abbia riportato le votazioni di cui all'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 29.

Negli esami per la promozione ai gradi indicati nel precedente art. 28 si segue la procedura stabilita per gli esami di ammissione nei ruoli del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 30.

Le Commissioni degli esami di merito distinto per la promozione ai gradi 8° di gruppo *A* e 9° di gruppo *B* sono costituite come segue:

a) per il grado 8° di gruppo *A* di: un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente; un direttore generale del Ministero, un professore di Università o di Istituto superiore d'istruzione, un ispettore generale e un capo divisione del Ministero;

b) per il grado 9° di gruppo *B* di: un direttore generale del Ministero, presidente; un professore di Università o di Istituto superiore d'istruzione; tre funzionari del Ministero di grado non inferiore al 6°.

La Commissione per gli esami di promozione al grado 11° di gruppo *C* è costituita in conformità di quella prevista nell'art. 18, lettera *c*), del presente regolamento.

Le Commissioni per gli esami di idoneità ai posti di gruppo *A* e *B* di cui al comma primo del presente articolo sono costituite come segue:

c) per il grado 8° gruppo *A* di: un consigliere di Stato, presidente; un direttore generale del Ministero e tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Ministero stesso;

d) per il grado 9° gruppo *B* di: un direttore generale del Ministero, presidente; un referendario della Corte dei conti e tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Ministero stesso.

Le funzioni di segretario delle Commissioni previste dal presente articolo sono disimpegnate da impiegati di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°.

CAPO VI.

Note di qualifica.

Art. 31.

Le note di qualifica per gl'impiegati in servizio presso l'Amministrazione centrale sono compilate:

a) per gli impiegati addetti al Gabinetto e per quelli addetti alla segreteria particolare dai rispettivi capi;

b) per gli impiegati dei gradi 5° e 6° dal direttore generale;

c) per gli impiegati dei gradi inferiori al 6° dai capi divisione e ispettori superiori o dai funzionari che ne esercitano le funzioni.

Le note di qualifica per gli impiegati in servizio presso gli Uffici commerciali all'estero sono compilate:

d) dai capi della missione diplomatica o dell'ufficio consolare per i funzionari dirigenti l'Ufficio commerciale;

e) dai dirigenti gli Uffici commerciali per tutto il personale dipendente.

Le note di qualifica per il personale di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*) sono rivedute e firmate dal direttore generale o dal funzionario che ha la effettiva direzione di un servizio.

Alla compilazione delle note di qualifica dell'impiegato che durante l'anno abbia prestato servizio in più uffici, provvede il capo del servizio da cui l'impiegato dipende al momento dell'invio del prescritto modello. Il funzionario tenuto alla compilazione delle note deve, qualora l'impiegato si trovi alla sua dipendenza da meno di sei mesi, sentire il capo del servizio presso il quale l'impiegato ebbe a prestare nell'anno la sua opera per il maggior tempo.

Art. 32.

L'Ufficio del personale, avute le note di qualifica, accerta se sono redatte in modo regolare in relazione alle disposizioni del precedente art. 31 ed a quelle contenute negli articoli 12 a 18 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, e successive modificazioni.

Qualora in base agli elementi che possiede per ciascun impiegato abbia motivo di fare rilievi ne riferisce al competente capo del servizio.

CAPO VII.

Congedi - Assenze - Aspettative - Situazioni di famiglia.

Art. 33.

I congedi ordinari sono concessi:

a) dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, ai direttori generali ed ai funzionari che da essi dipendono direttamente;

b) dal direttore generale;
c) dai funzionari che hanno la effettiva direzione di un servizio.

I capi di ufficio potranno accordare in via eccezionale congedi non eccedenti i giorni cinque, informandone il direttore generale o il capo servizio.

I congedi ordinari al personale in servizio negli Uffici commerciali all'estero sono concessi:

a) dal capo del Personale del Ministero d'intesa col direttore generale dei Trattati e previo nulla osta del capo della Missione diplomatica presso la quale è istituito l'Ufficio commerciale, al titolare dell'ufficio medesimo;
b) dal titolare dell'Ufficio commerciale, al personale che da esso dipende.

Art. 34.

Il congedo accordato può essere interrotto per esigenze di servizio o revocato per motivi disciplinari.

Art. 35.

L'impiegato è tenuto a comunicare al suo capo di servizio il luogo dove si reca a trascorrere il periodo di congedo.

Art. 36.

I giorni di assenza per malattia fino alla durata di un mese non vanno computati nel periodo di congedo annuale.

Art. 37.

Oltre al congedo ordinario, che non può superare la durata di un mese, può essere concesso con provvedimento del Ministro un mese di congedo straordinario in base a domanda scritta trasmessa per via gerarchica al capo del Personale e corredata, ai sensi del 2° comma dell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, di un rapporto motivato del capo del Servizio al quale il richiedente è addetto.

Art. 38.

L'impiegato collocato in aspettativa deve riprendere servizio al termine del periodo dell'aspettativa stessa senza che occorra alcun preavviso.

Art. 39.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del personale i documenti relativi alle variazioni del suo stato civile e di famiglia.

CAPO VIII.

Orario di ufficio - Assenze - Obbligo della residenza - Indirizzo.

Art. 40.

Gl'impiegati sono tenuti ad osservare l'orario di ufficio e, quando le necessità del servizio lo richiedano, anche a prestare servizio in ore non comprese nell'orario normale.

Art. 41.

Nelle ricorrenze per le quali è autorizzata la sospensione del lavoro, può essere stabilito per gli impiegati un turno di servizio.

Art. 42.

La inosservanza all'orario d'ufficio da parte degli impiegati deve essere segnalata al capo del Personale per gli opportuni provvedimenti.

Le assenze durante l'orario di ufficio possono essere autorizzate dal capo di ufficio nel caso di giustificati motivi.

Art. 43.

L'impiegato che per speciali motivi è costretto a restare assente dall'ufficio, deve, specificando le cause dell'assenza, darne immediata notizia al suo capo di ufficio, il quale informerà subito dell'assenza stessa il capo del Personale.

Se la causa indicata è di malattia l'impiegato può essere sottoposto d'ufficio a visita medica.

Art. 44.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede del proprio ufficio; tuttavia, ove sussistano gravi ragioni, il Ministro può autorizzare l'impiegato a risiedere in località vicina, sempre che ciò non intralci il pieno adempimento dei doveri d'ufficio.

E' fatto obbligo agli impiegati di comunicare all'Ufficio del personale l'indirizzo della loro abitazione e gli eventuali successivi cambiamenti.

CAPO IX.

Provvedimenti riguardanti i servizi ed il personale.

Art. 45.

I provvedimenti relativi all'ordinamento di ciascun servizio sono emanati con decreto Ministeriale.

Art. 46.

Il trasferimento di personale da una ad altra Direzione generale è disposto con ordine di servizio del Ministro.

Art. 47.

I provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto Ministeriale.

I provvedimenti per i quali occorra la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto Reale.

Art. 48.

Agli aumenti periodici di stipendio è data esecuzione con foglio d'ordine firmato del capo del Personale e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

CAPO X.

Dimissioni - Dispensa dal servizio - Provvedimenti disciplinari - Reclami.

Art. 49.

L'impiegato che intenda dimettersi volontariamente dall'impiego deve presentare apposita domanda scritta, da lui datata e firmata.

La domanda è irrevocabile dopo che l'Amministrazione abbia accettato le dimissioni.

Art. 50.

La dispensa dal servizio, nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni, deve essere proposta sollecitamente dai capi servizio con rapporto motivato.

Dei motivi della proposta deve essere data comunicazione all'impiegato, il quale potrà presentare le sue eventuali deduzioni entro il termine che gli verrà assegnato, che non potrà essere inferiore a 10 giorni.

Qualora la dispensa dal servizio sia proposta per uno dei motivi indicati nell'art. 51, primo e terzo comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, l'impiegato proposto può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione; in tal caso dovrà essere a lui comunicato in tempo utile il giorno della riunione del Consiglio stesso.

Art. 51.

L'impiegato cui siano addebitate infrazioni disciplinari previste dagli articoli 58 e 59 delle disposizioni sullo stato giuridico, deve essere invitato per iscritto a presentare le proprie giustificazioni.

L'impiegato non ha diritto di essere sentito personalmente dalla Commissione di disciplina nei ricorsi contro il provvedimentto di censura o di riduzione dello stipendio di cui all'art. 61 della legge sullo stato giuridico.

Art. 52.

Il Ministro può promuovere di sua iniziativa i procedimenti disciplinari e può sostituirsi ai capi d'ufficio in caso di inadempienza.

Art. 53.

Gli impiegati debbono presentare i reclami e le istanze di ogni genere per via gerarchica.

Art. 54.

Per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranee ai rapporti di ufficio, l'impiegato ha il diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al Ministro e può anche chiedere di essere ascoltato direttamente dal Ministro stesso.

TITOLO II.

CAPO XI.

Personale subalterno.

Art. 55.

Il personale subalterno del Ministero per gli scambi e per le valute è ripartito in:

a) ruolo del personale subalterno;

b) ruolo degli agenti tecnici.

Per il personale suindicato si osservano le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 56.

La nomina ad inserviente in prova viene conferita mediante concorso per titoli e per esami, dal quale sono escluse le donne.

L'esame di cui al precedente comma consiste in una prova scritta — dettato da prosa italiana — ed una prova orale: nozioni dei doveri del cittadino ed in ispecie dei doveri inerenti alle mansioni del personale subalterno.

Una parte dei posti di usciere, nella percentuale stabilita, è riservata ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza.

Salvo quanto è disposto dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, costituisce titolo di preferenza l'aver prestato lodevolmente servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute.

Restano salvi i diritti concessi ai concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dalle speciali disposizioni di legge.

Art. 57.

I posti di agente tecnico sono di norma conferiti, in seguito a domanda e su designazione del Consiglio di amministrazione, agli uscieri capi ed uscieri del Ministero per gli scambi e per le valute che disimpegnino mansioni tecniche o che abbiano attitudini e capacità al posto cui aspirano.

In mancanza di elementi idonei, i posti di agente tecnico potranno essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami. Questo consisterà in un esperimento tecnico con le modalità da stabilirsi di volta in volta a seconda delle particolari mansioni relative al posto da conferire.

Art. 58.

Per conseguire la nomina nei ruoli del personale subalterno occorre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi di Stato ed abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 30 anni di età.

Il limite massimo di età è elevato per coloro che si trovino nelle speciali condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 59.

Nei concorsi per i posti di ruolo del personale subalterno i concorrenti possono presentare oltre ai documenti prescritti tutti quegli altri che ritengano opportuni per l'accertamento dei loro titoli di merito.

Art. 60.

Per i concorsi ai posti di ruolo del personale subalterno valgono le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 14, 16 e 17 del presente regolamento.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai sette decimi. Nella prova orale i candidati debbono riportare la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 61.

Le Commissioni per i concorsi ai posti di ruolo del personale subalterno sono costituite da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°, presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione stessa di gruppo *A* e di grado non inferiore al 7°, membri.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di gruppo *A* o *B* dell'Amministrazione centrale.

Art. 62.

Le promozioni nei vari gradi del personale subalterno hanno luogo nei modi previsti dall'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e successive modificazioni.

Art. 63.

Il personale subalterno per quanto riguarda il disimpegno del servizio e la disciplina, è posto sotto la immediata sorveglianza di un apposito incaricato, a norma dell'art. 114 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e dell'art. 7 del R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153.

Art. 64.

Il personale subalterno ha il dovere di provvedere, nelle ore che precedono l'ingresso degli impiegati, alla pulizia delle stanze degli uffici nonchè al trasporto dei mobili e di altri oggetti anche ingombranti e pesanti.

Il trasporto dei mobili deve essere previamente autorizzato dal consegnatario dei medesimi.

Art. 65.

Il personale subalterno deve disimpegnare il servizio degli uffici e delle anticamere ed eseguire ogni altra incombenza che al servizio stesso si riferisce.

Il personale subalterno non deve allontanarsi dal posto ad esso assegnato, se non per ragioni di servizio e dopo averne informato il primo commesso, il commesso od usciere capo dal quale dipende.

Il ritiro o il recapito della corrispondenza, il servizio di portineria e quello di ciclista possono essere affidati a subalterni con apposita designazione.

Art. 66.

Il personale subalterno deve:

a) fare osservare le norme di accesso e di visita agli uffici impedendo che persone estranee entrino negli uffici stessi fuori delle ore stabilite e senza apposita autorizzazione;

b) chiudere le finestre e gli usci delle stanze dopo che ne siano usciti gli impiegati e dopo essersi assicurato che non vi sia rimasta alcuna persona; che tutte le lampade siano spente e che non siavi principio o possibilità alcuna di incendio;

c) intervenire in divisa, se comandato, a pubbliche cerimonie ed a funerali;

d) osservare, in generale, tutte quelle disposizioni che vengono ad esso impartite verbalmente o con speciali ordini di servizio.

Art. 67.

Alla chiusura degli uffici i primi commessi, i commessi e gli uscieri capi debbono accertarsi che nei locali affidati alla loro custodia siano state fatte le verifiche e osservate le precauzioni per evitare pericoli di incendio e di altri danni. Essi ricevono in consegna dagli uscieri le chiavi delle singole stanze e le ripongono in apposita cassetta a muro, chiusa anche essa con chiave, che consegnano poi al portiere.

Qualora in qualche ufficio il servizio debba protrarsi oltre l'orario normale, i detti primi commessi, commessi o uscieri capi possono, per le incombenze indicate nel presente articolo, essere sostituiti da uscieri, appositamente designati dall'incaricato di cui al precedente art. 63.

Art. 68.

Il personale subalterno non può rifiutarsi di prestare l'opera propria nel disimpegno di uno qualsiasi dei servizi indicati negli articoli precedenti, quando ciò sia ritenuto necessario, per il normale andamento del servizio, dall'apposito incaricato ovvero dal capo dell'ufficio a cui il personale medesimo è addetto.

Art. 69.

Il personale subalterno deve tenere in ufficio contegno rispettoso verso i superiori, educato e corretto verso tutti. Esso è tenuto a vestire la divisa stabilita che è fornita gratuitamente dall'Amministrazione.

Al personale subalterno è vietato:

a) di fumare durante il servizio;

b) di fermarsi nelle stanze e nelle anticamere oltre il tempo strettamente necessario per l'adempimento dei propri doveri;

c) di recare disturbo negli uffici;

d) di accettare mance o regalie di qualsiasi specie;

e) di leggere documenti che si trovino negli uffici o che vengano ad essi affidati per il trasporto, di darne ad altri visione e di lasciarli sui tavoli delle anticamere o dei corridoi;

f) di ingerirsi in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone, in affari di ufficio e di darne notizia.

Il personale subalterno non può essere adibito a funzioni diverse da quelle previste nel presente regolamento.

Art. 70.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno è di un'ora in più di quello stabilito per l'altro personale.

L'orario predetto è osservato secondo i turni prestabiliti dall'apposito incaricato preposto al personale stesso ed approvati dall'Ufficio del personale.

Nei giorni nei quali è stabilita la sospensione del lavoro, la metà del personale subalterno può essere comandato a turno per eseguire la pulizia e l'assetto delle stanze; ed i subalterni all'uopo designati sono tenuti a rimanere in servizio fino alla chiusura dell'ufficio.

Art. 71.

Al personale subalterno cui è concesso l'alloggio dell'Amministrazione è vietato di dare in uso l'abitazione, o parte di essa, a persone estranee alla propria famiglia.

I subalterni che fruiscono dell'alloggio hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio del personale le generalità ed il grado di parentela delle persone di famiglia che coabitano e le eventuali variazioni.

Art. 72.

I movimenti del personale subalterno da uno ad altro ufficio del Ministero sono disposti dal capo del personale.

Art. 73.

Le proposte di premi di operosità e rendimento a favore del personale subalterno, che ne sia ritenuto meritevole, sono fatte dal capo dell'ufficio presso il quale il personale stesso presta servizio.

Art. 74.

La concessione dei congedi ordinari al personale subalterno compete al capo del personale od al funzionario da esso designato, sentito l'incaricato di cui all'art. 63 del presente regolamento e previo parere favorevole del capo del servizio al quale il personale stesso è addetto.

Art. 75.

Il subalterno che per speciali motivi è costretto a restare assente dall'ufficio, deve, specificando le cause dell'assenza, darne immediata notizia all'incaricato di cui al precedente art. 63 il quale informerà subito dell'assenza stessa il capo del personale.

Se la causa indicata è di malattia il subalterno può essere sottoposto d'ufficio a visita medica.

Art. 76.

Le note di qualifica annuali del personale subalterno sono redatte dal funzionario designato dal capo del servizio al quale i subalterni sono addetti, sentito l'incaricato di cui al precedente art. 63.

ALLEGATO I

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per vicesegretario in prova (gruppo *A*)

Prove scritte:

1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo);
3) Economia politica corporativa, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno e commercio internazionale);
4) Traduzione in lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
3. Statistica;
3) Contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO II

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*)

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
2) Principi di economia politica corporativa e scienza delle finanze;
3) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Nozioni di statistica;
3) Nozioni di ragioneria pubblica e privata;
4) Conoscenza di una delle lingue: francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

ALLEGATO III

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per alunno d'ordine in prova (gruppo *C*)

Prove scritte:

1) Componimento d'italiano;
2) Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1) Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale - Ordinamento fondamentale dello Stato Fascista - Carta del Lavoro;
2) Nomenclatura decimale - divisibilità dei numeri - frazioni ordinarie e decimali - sistema metrico decimale;
3) Nozioni elementari di statistica;
4) Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia e delle sue colonie;
5) Ordinamento di un archivio nelle Amministrazioni statali.

Prova pratica di dattilografia, che consisterà nella scritturazione a macchina sotto dettatura di almeno mezza facciata di foglio formato protocollo.

ALLEGATO IV

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per assistente addetto commerciale di terza classe in prova

(gruppo *A*)

Prove scritte:

1) Diritto civile e diritto commerciale;
2) Economia politica corporativa, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale);
3) Diritto internazionale;
4) Lingua francese;
5) Lingua inglese o tedesca o spagnola a scelta del candidato.

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo);
3) Geografia commerciale;
4) Elementi di merceologia;
5) Legislazione doganale e valutaria;
6. Statistica.

ALLEGATO V

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per segretario commerciale aggiunto in prova (gruppo *B*)

Prove scritte:

1) Elementi di economia politica corporativa;
2) Elementi di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;
3) Traduzione in lingua francese;
4) Traduzione in lingua inglese o tedesca o spagnola, a scelta del candidato.

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Nozioni di diritto costituzionale e corporativo;
3) Nozioni di merceologia;
4) Nozioni di statistica;
5) Nozioni sui servizi degli affari commerciali all'estero.

ALLEGATO VI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per merito distinto per la promozione al grado 8° di gruppo A

(Ruolo dell'Amministrazione centrale)

Prove scritte:

1) Diritto civile e diritto commerciale;
2) Diritto amministrativo, costituzionale e corporativo;
3) Economia politica corporativa;
4) Legislazione sull'ordinamento e sulla competenza del Ministero scambi e valute e legislazione valutaria e doganale (prova pratica).

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Statistica.

ALLEGATO VII

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITA'

per la promozione al grado 8° di gruppo A

(Ruolo dell'Amministrazione centrale)

Prove scritte:

1) Diritto civile e diritto commerciale;
2) Economia politica corporativa;
3) Legislazione relativa all'ordinamento ed alla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute e legislazione valutaria e doganale (prova pratica).

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto costituzionale e corporativo;
4) Statistica.

ALLEGATO VIII

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

di merito distinto per la promozione al grado 9° di gruppo B

(Ruolo dell'Amministrazione centrale)

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto amministrativo;
2) Principi di economia politica corporativa;
3) Principi di diritto costituzionale e corporativo;
4) Nozioni di contabilità generale dello Stato (prova pratica).

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Nozioni di statistica;
3) Nozioni sulla legislazione doganale e valutaria.

ALLEGATO IX

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITA'

per la promozione al grado 9° di gruppo B.

(Ruolo dell'Amministrazione centrale)

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto amministrativo;
2) Principi di economia politica corporativa;
3) Nozioni di contabilità generale dello Stato (prova pratica).

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Principi di diritto costituzionale e corporativo;
3) Nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
4) Nozioni di statistica.

ALLEGATO X

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la promozione al grado di archivista (grado 11°, gruppo *C*)

Prove scritte:

1) Componimento italiano;
2) Norme circa l'impianto e l'uso degli archivi e degli uffici di ordine in genere (prova pratica).

Prova orale:

1) Nozioni sull'ordinamento e la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;
2) Principi di diritto amministrativo;
3) Elementi di statistica;
4) Nozioni sull'ordinamento dello Stato Fascista;
5) Nozioni di storia contemporanea e nozioni di geografia (L'Italia e gli altri paesi europei).

ALLEGATO XI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per merito distinto per la promozione al grado 8° del gruppo A

(Ruolo degli Uffici commerciali all'estero)

Prove scritte:

1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto internazionale pubblico e privato;
3) Economia politica corporativa, politica economica e finanziaria;
4) Legislazione sull'ordinamento e la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute (prova pratica).

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Diritto pubblico interno (amministrativo, costituzionale e corporativo);
3) Merceologia;
4) Geografia commerciale;
5) Statistica.

ALLEGATO XII

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITA'

per la promozione al grado 8° di gruppo A

(Ruolo degli Uffici commerciali all'estero)

Prove scritte:

1) Diritto civile e commerciale;
2) Economia politica corporativa politica economica e finanziaria;
3) Legislazione sull'ordinamento e sulla competenza del Ministero scambi e valute e legislazione valutaria e doganale (prova pratica).

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Diritto internazionale pubblico e privato;
3) Diritto amministrativo, costituzionale e corporativo;
4) Merceologia;
5) Geografia commerciale;
6) Statistica.

ALLEGATO XIII

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per merito distinto per la promozione al grado 9° di gruppo B

(Ruolo degli Uffici commerciali all'estero)

Prove scritte:

1) Elementi di diritto pubblico interno (amministrativo, costituzionale e corporativo);
2) Elementi di economia politica corporativa e politica economica e finanziaria;
3) Nozioni sulle leggi e regolamenti sulla amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
4) Nozioni sull'ordinamento e sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute e sui servizi degli Uffici commerciali all'estero (prova pratica).

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Nozioni di statistica;
3) Nozioni di merceologia.

ALLEGATO XIV

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITA'

per la promozione al grado 9° di gruppo B

(Ruolo degli Uffici commerciali all'estero)

Prove scritte:

1) Elementi di diritto amministrativo;
2) Elementi di economia politica corporativa;
3) Nozioni sull'ordinamento e sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute e sui servizi degli Uffici commerciali all'estero (prova pratica).

Prova orale:

1) Materie oggetto delle prove scritte;
2) Nozioni di statistica;
3) Nozioni di merceologia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per gli scambi e per le valute*
GATTI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 599.

Abrogazione del R. decreto 22 marzo 1923-I, n. 665, recante disposizioni per la promozione per merito straordinario di funzionari di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1923-I, n. 665, recante disposizioni per la promozione per merito straordinario di funzionari di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 22 marzo 1923-I, n. 665, recante disposizioni per la promozione per merito straordinario di funzionari di pubblica sicurezza è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 8. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 giugno 1941-XIX.
Competenza del Gran tribunale di Podgorica.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;
Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;
Visto il Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
Visto il Nostro bando del 17 maggio 1941-XIX, concernente l'ordinamento amministrativo e giudiziario nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane;

Ordina:

Art. 1.

Per quanto concerne l'impugnazione contro i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie aventi giurisdizione nel territorio dell'Alto commissariato per il Montenegro, si osservano le norme della legge locale relative alla competenza del Gran tribunale di Podgorica.

Art. 2.

Restano ferme, in ogni altra parte, le disposizioni dell'articolo 13 del Nostro bando del 17 maggio 1941-XIX, concernente l'ordinamento amministrativo e giudiziario nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Esso è altresì affisso negli albi comunali del territorio dell'Alto commissariato del Montenegro.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali n. 71 del 3 marzo 1939-XVII della provincia di Campobasso col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Campobasso;
Vista la deliberazione 31 marzo c. a. dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Campobasso nel testo seguente:
Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Campobasso è fissata in L. 100 ».
Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

(2587) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX.
Norme per la disciplina della cessione e lavorazione della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, convertito in legge con la legge 2 aprile 1936-XIV, n. 613, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, convertito in legge con la legge 2 aprile 1936-XIV, n. 614, recante norme per regolare il mercato della canapa;
Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, convertito in legge con la legge 19 gennaio 1937-XV, n. 248, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa;
Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1938-XVI che ha stabilito norme per il funzionamento degli ammassi obbligatori della canapa e delle sementi delle piante tessili;

Ritenuta la necessità di disciplinare la lavorazione, l'utilizzazione ed il mercato della bacchetta verde di canapa e della canapa verde stigliata;

Sentite le Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura; la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ed il Settore della canapa, lino e fibre varie;

Decreta:

Sono approvate, nel testo unito al presente decreto, le norme per la disciplina della cessione e lavorazione della bacchetta verde di capa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

Norme per la disciplina della cessione e lavorazione della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata.

Art. 1.

La disciplina della cessione e lavorazione della bacchetta verde di canapa ed il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata, sono regolati dalle disposizioni del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 279, e del R. decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, nonchè dalle norme del decreto Ministeriale 23 settembre 1938-XVI e da quelle del presente decreto.

E' fatto divieto ai produttori di cedere, lavorare od utilizzare bacchetta verde di canapa o stigliati verdi di canapa se non alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Gli stigliati verdi di canapa devono essere conferiti obbligatoriamente all'ammasso.

Art. 2.

Le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura provvedono nelle rispettive provincie, a partire dal raccolto 1941-XIX, a disciplinare le cessioni e le lavorazioni della bacchetta verde di canapa, da chiunque effettuate, e ad ammassare obbligatoriamente tutta la canapa verde stigliata, in base alle norme generali stabilite dalla vigente legislazione in materia, a quelle particolari dettate dal presente regolamento, nonchè alle istruzioni del Settore della canapa lino e fibre varie, e da questo d'accordo con la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello per quanto si attiene ai rapporti con le ditte industriali stigliatrici e consumatrici.

Art. 3.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento il Settore della canapa, lino e fibre varie, a ciò delegato dalle Confederazioni agricole, stabilisce d'accordo con la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello, una classifica nazionale dei tipi di bacchetta e di stigliati verdi di canapa, fissandone le caratteristiche fondamentali ed, annualmente, anche:

1) i prezzi di cessione dei tipi di bacchetta verde di canapa, come sopra classificati;

2) i «prezzi finiti» di conferimento all'ammasso dei tipi di stigliati verdi, come sopra classificati;

3) i prezzi di vendita dei tipi degli stigliati verdi, come sopra classificati, dall'ammasso alle industrie nazionali consumatrici.

La classifica dei tipi e relative caratteristiche per la bacchetta e gli stigliati verdi di canapa, nonchè il loro prezzo, devono servire di riferimento nelle valutazioni e stime dei vari prodotti all'atto delle singole consegne.

In caso di disaccordo tra il Settore della canapa, lino e fibre varie e la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello, in tutte od in parte delle determinazioni di cui sopra, il giudizio definitivo è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che si pronunzierà di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Settore della canapa, lino e fibre varie prende annualmente accordi con la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello per disciplinare le assegnazioni della bacchetta verde di canapa alle ditte industriali stigliatrici.

Tali assegnazioni sono disposte sulla base del quantitativo di bacchetta verde di canapa che i produttori agricoli intendono cedere e che risulta disponibile dopo che il Settore della canapa, lino e fibre varie ha determinato i contingenti da trattenersi dalle Sezioni delle fibre tessili che effettuano direttamente la lavorazione della bacchetta.

Art. 5.

I produttori agricoli che provvedono — in forma singola, in forma associativa o per tramite di loro enti — alla lavorazione di bacchetta verde di canapa, prodotta esclusivamente nelle proprie aziende, devono conferire all'ammasso obbligatorio tutti gli stigliati verdi ricavati e attenersi alle norme per essi fissate nel presente regolamento.

I produttori agricoli, che dispongono di impianti di stigliatura e che effettuano la lavorazione della bacchetta verde di canapa prodotta, oltrechè nelle proprie, anche in altre aziende agrarie, sono tenuti, limitatamente alla lavorazione che eseguono per conto di terzi, all'osservanza della stessa disciplina stabilita dal presente regolamento per le ditte industriali stigliatrici.

Art. 6.

I produttori agricoli o coloro che detengono a qualsiasi titolo bacchetta verde di canapa e non provvedono direttamente alla stigliatura devono richiedere, entro il 15 aprile di ciascun anno, alla competente Sezione delle fibre tessili autorizzazione di cessione del loro prodotto alla Sezione stessa o ad una ditta industriale stigliatrice.

Nel caso di accoglimento, integrale od anche parziale, della domanda di cui sopra, spetta alla Sezione fibre tessili di fissare a quale ditta industriale stigliatrice il produttore agricolo deve cedere la propria bacchetta.

Il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione di cessione della bacchetta è fissato per il corrente anno 1941-XIX, al 30 giugno.

Art. 7.

In base alle assegnazioni di bacchetta verde di canapa alle ditte industriali stigliatrici, stabilite ai sensi del precedente art. 4, le Sezioni delle fibre tessili devono comunicare ai produttori agricoli che hanno presentata richiesta per essere autorizzati a cedere il loro prodotto, a termini del precedente art. 6, i nominativi delle ditte industriali stigliatrici con le quali devono stipulare i relativi contratti.

Tali contratti, compilati e sottoscritti dalle parti in triplice copia, su appositi moduli forniti dal Settore della canapa, lino e fibre varie, d'accordo con la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello, devono essere rimessi, a cura della ditta industriale stigliatrice, alla competente Sezione delle fibre tessili per il visto di approvazione.

Una copia del contratto approvato spetta al produttore agricolo, altra copia alla ditta industriale stigliatrice, e la terza copia viene trattenuta dalla competente Sezione delle fibre tessili.

Art. 8.

Le ditte industriali stigliatrici devono comunicare attraverso la loro organizzazione, con preavviso di almeno dieci giorni, al Settore della canapa, lino e fibre varie la data di inizio e le località dove si svolgono i ritiri e le lavorazioni della bacchetta verde di canapa.

Alle operazioni di pesatura, valutazione e consegna della bacchetta verde di canapa possono assistere rappresentanti delle competenti organizzazioni.

I risultati di tali operazioni sono riportati in un bollettino fornito dal Settore della canapa, lino e fibre varie, da compilare in tre copie e da sottoscrivere dal produttore agricolo e dalla ditta industriale stigliatrice o loro rappresentanti.

Una copia di esso deve essere inviata, a cura della ditta industriale stigliatrice, alla competente Sezione delle fibre tessili.

Art. 9.

E' fatto obbligo alle ditte industriali stigliatrici di tenere aggiornato un registro di carico della bacchetta verde di canapa fornito dal Settore della canapa, lino e fibre varie e nel quale devono essere indicate distintamente le varie partite di bacchetta ritirate dai singoli produttori agricoli.

Ogni sabato, una copia delle registrazioni di carico avvenute nella settimana, deve essere trasmessa dalla ditta industriale stigliatrice, a mezzo lettera raccomandata, alla competente Sezione delle fibre tessili.

Art. 10.

Le ditte industriali stigliatrici, nonchè i produttori agricoli diretti stigliatori, devono tenere aggiornato un registro di carico della produzione degli stigliati, fornito dal Settore della canapa, lino e fibre varie.

In tale registro devono essere segnate le produzioni giornaliere dei vari tipi di stigliati.

Ogni sabato una copia delle registrazioni di carico avvenute nella settimana, deve essere trasmessa dalla ditta agricola od industriale stigliatrice alla competente Sezione delle fibre tessili.

Art. 11.

Per il controllo della disciplina stabilita dal presente regolamento e per gli accertamenti sulle giacenze di bacchetta e di stigliati verdi, nonchè sulle rese di lavorazione, hanno libero accesso agli impianti di stigliatura, magazzini e depositi, incaricati dal Settore della canapa, lino e fibre varie o dalle Sezioni fibre tessili, che siano muniti della tessera di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955.

Art. 12.

Le Sezioni delle fibre tessili, esaminate le produzioni di stigliati, giacenti presso ogni ditta stigliatrice agricola od industriale, notificano agli interessati il centro o i centri di raccolta ai quali deve essere conferito il prodotto e il termine entro il quale il conferimento deve essere effettuato.

Qualora la Sezione delle fibre tessili lo riconosca opportuno può, col consenso dello stigliatore, eleggere sede di ammasso gli stessi magazzini di quest'ultimo, con che lo stigliatore riconosce ed accetta la figura di consegnatario del prodotto.

Art 13.

Le operazioni di stima e consegna della canapa verde stigliata devono avvenire presso i centri di raccolta, alla presenza dello stigliatore o di suo mandatario munito di delega scritta, dello stimatore della competente Sezione fibre tessili e del consegnatario del magazzino che riceve il prodotto.

La stima degli stigliati conferiti deve essere riferita alla classifica dei tipi ed ai prezzi per ciascuno di essi stabilito ai sensi del precedente art. 3.

I risultati di stima e consegna devono essere riportati nell'apposito bollettino, fornito dal Settore della canapa, lino e fibre varie, da compilare in diverse copie da sottoscrivere dallo stimatore della competente Sezione delle fibre tessili, dal rappresentante della ditta stigliatrice e dal consegnatario del magazzino che riceve il prodotto.

In tale bollettino di stima e consegna deve essere esplicitamente dichiarato che il conferimento del prodotto s'intende effettuato a « prezzo finito » ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955.

Art. 14.

In caso di contestazione sulla stima della canapa verde stigliata conferita all'ammasso, si applicano le disposizioni dell'art. 9 del decreto Ministeriale 23 settembre 1938-XVI.

Nelle contestazioni che sorgessero tra ditte industriali stigliatrici e Sezioni fibre tessili, in caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è demandata al presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 15.

Gli stigliati da conferire all'ammasso devono essere perfettamente asciutti.

In caso di contestazione dev'essere prelevato un campione per l'analisi presso un istituto autorizzato.

Art. 16.

La vendita ai consumatori degli stigliati verdi di canapa ammassati spetta alle competenti Sezioni fibre tessili, che vi provvedono secondo le disposizioni impartite dal Settore della canapa, lino e fibre varie.

I prezzi di vendita di tali stigliati devono essere riferiti alla classifica dei tipi ed ai prezzi per ciascuno di essi stabilito ai sensi del precedente art. 3.

Per ogni vendita di stigliato deve essere curata l'esazione ed effettuato il versamento del diritto di contratto di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, secondo le modalità fissate dal Settore della canapa, lino e fibre varie.

Art. 17.

La gestione amministrativa-contabile degli ammassi della canapa verde stigliata si inizia il 1° agosto di ciascun anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

In sede di chiusura di gestione deve essere provveduto alla costituzione di un fondo destinato a fronteggiare maggiori necessità degli ammassi futuri e ad attuare speciali iniziative autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Settore della canapa, lino e fibre varie e delle organizzazioni sindacali agricole.

Art. 18.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i produttori agricoli, le ditte stigliatrici agricole ed industriali ed i detentori per qualsiasi titolo di canapa in bacchetta od in stigliati verdi, debbono presentare denuncia alla competente Sezione fibre tessili dei quantitativi detenuti, anche se ceduti a terzi.

Gli eventuali contratti di compravendita di bacchetta verde di canapa della produzione 1941-XIX, stipulati prima della data di pubblicazione del presente decreto, devono essere ugualmente denunciati alla competente Sezione fibre tessili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2613)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 9 gennaio 1941-XIX, n. 541, concernente la costituzione, presso le Capitanerie di porto, di aziende speciali che assumono la denominazione di Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1941-XIX, n. 147, all'art. 1 linea 4ª, ove è detto: «... Uffici marittimi dipendenti, in gestione ... » ecc., devesi leggere: «... Uffici marittimi dipendenti, la gestione ... » ecc.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 28 giugno 1941-XIX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli oli di semi.

(2628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Determinazione dei prezzi del gas per alcune città

Il Ministero delle corporazioni ha impartite disposizioni ai competenti prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni affinchè le officine gas delle seguenti città apportino una riduzione di due centesimi a metro cubo sui prezzi del gas da esse prodotto e venduto, dato che, da accertamenti all'uopo compiuti, è risultato che dette officine diluiscono il gas di distillazione del carbon fossile con gas inerti:

Cernusco sul Naviglio, Mondovì, Mantova, Salò, Saluzzo.

(2617)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Costituzione di depositi provvisori per i buoni del Tesoro 1950-XXVIII sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana

Ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, si avverte che, presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, sono stati costituiti i seguenti depositi provvisori, in corrispondenza dei buoni del Tesoro 1950-XXVIII, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana, ed assegnati a ciascuna delle Tesorerie appresso indicate:

1) *Buoni del Tesoro novennali* 5 % 1950-XXVIII *assegnati alla Sezione di Regia tesoreria di Addis Abeba*:

Serie 2ª buoni da L.	500	n. 98 dal n.	109.259	al n.	109.356
Serie 3ª buoni da L.	500	n. 786 dal n.	109.215	al n.	110.000
Serie 3ª buoni da L.	1.000	n. 30 dal n.	308.911	al n.	308.970
Serie 4ª buoni da L.	500	n. 786 dal n.	109.215	al n.	110.000
Serie 4ª buoni da L.	1.000	n. 815 dal n.	308.371	al n.	310.000
Serie 6ª buoni da L.	1.000	n. 815 dal n.	308.371	al n.	310.000
Serie 13ª buoni da L.	2.000	n. 161 dal n.	44.361	al n.	45.004
Serie 13ª buoni da L.	10.000	n. 267 dal n.	354.001	al n.	359.340
Serie 13ª buoni da L.	20.000	n. 49 dal n.	524.921	al n.	526.880
Serie 13ª buoni da L.	50.000	n. 56 dal n.	805.801	al n.	811.400
Serie 13ª buoni da L.	100.000	n. 25 dal n.	1.722.001	al n.	1.727.000
Serie 14ª buoni da L.	5.000	n. 587 dal n.	160.001	al n.	165.870

In totale n. 4475 titoli per un capitale nominale complessivo di L. 14.702.000.

2) *Buoni del Tesoro novennali* 5 % 1950-XXVIII *assegnati alla Sezione di Regia tesoreria di Asmara*:

Serie 5ª buoni da L.	500	n. 51 dal n.	54.728	al n.	54.778
Serie 5ª buoni da L.	1.000	n. 179 dal n.	154.305	al n.	154.662
Serie 6ª buoni da L.	500	n. 786 dal n.	109.215	al n.	110.000
Serie 7ª buoni da L.	1.000	n. 815 dal n.	308.371	al n.	310.000
Serie 13ª buoni da L.	2.000	n. 205 dal n.	43.001	al n.	43.820
Serie 13ª buoni da L.	10.000	n. 244 dal n.	348.061	al n.	352.940
Serie 13ª buoni da L.	20.000	n. 87 dal n.	526.881	al n.	530.360
Serie 13ª buoni da L.	50.000	n. 31 dal n.	811.401	al n.	814.500
Serie 13ª buoni da L.	100.000	n. 14 dal n.	1.727.001	al n.	1.729.800
Serie 14ª buoni da L.	5.000	n. 327 dal n.	165.871	al n.	169.140

In totale n. 2739 titoli per un capitale nominale complessivo di L. 10.587.500.

3) *Buoni del Tesoro novennali* 5 % 1950-XXVIII *assegnati alla Sezione di Regia tesoreria di Gimma*:

Serie 5ª buoni da L.	1.000	n. 169 dal n.	154.663	al n.	155.000
Serie 13ª buoni da L.	500	n. 155 dal n.	497	al n.	651
Serie 13ª buoni da L.	2.000	n. 82 dal n.	43.821	al n.	44.148
Serie 13ª buoni da L.	5.000	n. 98 dal n.	160.001	al n.	160.980
Serie 13ª buoni da L.	10.000	n. 54 dal n.	359.341	al n.	360.420
Serie 13ª buoni da L.	20.000	n. 3 dal n.	530.361	al n.	530.480
Serie 13ª buoni da L.	50.000	n. 4 dal n.	814.501	al n.	814.900

In totale n. 565 titoli per un capitale nominale complessivo di L. 1.700.500.

4) *Buoni del Tesoro novennali* 5 % 1950-XXVIII *assegnati alla Sezione di Regia tesoreria di Harrar*:

Serie 3ª buoni da L.	1.000	n. 515 dal n.	308.971	al n.	310.000
Serie 10ª buoni da L.	500	n. 159 dal n.	59	al n.	217
Serie 11ª buoni da L.	500	n. 159 dal n.	59	al n.	217
Serie 12ª buoni da L.	500	n. 82 dal n.	59	al n.	140
Serie 13ª buoni da L.	2.000	n. 53 dal n.	44.149	al n.	44.360
Serie 13ª buoni da L.	5.000	n. 5 dal n.	159.951	al n.	160.000
Serie 13ª buoni da L.	5.000	n. 190 dal n.	160.981	al n.	162.880
Serie 13ª buoni da L.	10.000	n. 56 dal n.	341.281	al n.	342.400
Serie 13ª buoni da L.	10.000	n. 53 dal n.	352.941	al n.	354.000
Serie 13ª buoni da L.	10.000	n. 14 dal n.	360.421	al n.	360.700
Serie 13ª buoni da L.	20.000	n. 25 dal n.	530.481	al n.	531.480
Serie 13ª buoni da L.	50.000	n. 14 dal n.	814.901	al n.	816.300
Serie 13ª buoni da L.	100.000	n. 6 dal n.	1.729.801	al n.	1.731.000

In totale n. 1331 titoli per un capitale nominale complessivo di L. 4.826.000.

5) *Buoni del Tesoro novennali* 5 % 1950-XXVIII *assegnati alla Sezione di Regia tesoreria di Mogadiscio*:

Serie 5ª buoni da L.	500	n. 222 dal n.	54.779	al n.	55.000
Serie 7ª buoni da L.	500	n. 786 dal n.	109.215	al n.	110.000
Serie 10ª buoni da L.	1.000	n. 231 dal n.	1.279	al n.	1.740
Serie 11ª buoni da L.	1.000	n. 231 dal n.	1.279	al n.	1.740
Serie 12ª buoni da L.	1.000	n. 76 dal n.	1.279	al n.	1.430
Serie 13ª buoni da L.	1.000	n. 231 dal n.	2.981	al n.	3.442
Serie 13ª buoni da L.	2.000	n. 500 dal n.	41.001	al n.	43.000
Serie 13ª buoni da L.	5.000	n. 200 dal n.	162.881	al n.	164.880
Serie 14ª buoni da L.	500	n. 159 dal n.	497	al n.	655
Serie 14ª buoni da L.	1.000	n. 231 dal n.	2.981	al n.	3.442
Serie 15ª buoni da L.	500	n. 159 dal n.	497	al n.	655

In totale n. 3026 titoli per un capitale nominale complessivo di L. 3.663.000.

Roma, addì 4 luglio 1941-XIX

(2632) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 108**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 7ª, n. 719210 di L. 700, rilasciata il 10 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Mazzara del Vallo, pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Montalto Rosa di Mariano ed altri, secondo l'art. 1792 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla stessa Montalto Rosa di Mariano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 109**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie, n. 505857 di L. 183, rilasciata il 18 ottobre 1937, dall'Esattoria comunale di Asola, pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Brusini Ennio fu Francesco e Mantovani Ida di Lorenzo, secondo l'art. 59 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Brusini Ennio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 110**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 582129 (Serie 8ª) e n. 463497 (serie 6ª) di L. 116 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 14 luglio e 17 agosto 1940 dall'Esattoria comunale di Siracusa, pel pagamento della quarta e quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Alderuccio Vincenzo fu Antonino, secondo l'art. 8 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Alderuccio Vincenzo fu Antonino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 111

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 6ª, n. 687075 di L. 100, rilasciata il 22 agosto 1940 dalla Esattoria comunale di S. Fratello (Messina), pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Latteri Francesco fu Benedetto e Lo Cicero Marianna fu Cirino, coniugi, secondo l'art. 25 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Latteri Francesco fu Benedetto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 112

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 91037 (serie 2ª) di L. 250 e n. 49760 (serie 4ª) di L. 500, rilasciate rispettivamente il 26 marzo e 4 agosto 1937, dalla Esattoria comunale di Livorno, pel pagamento della prima e seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Campana Aleardo fu Oreste, secondo l'art. 1124 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Campana Aleardo fu Oreste per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno, la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 113

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª numero 605931 dell'importo di L. 6000, rilasciata il 2 aprile 1938, dalla Esattoria di Pisticci, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5% di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sassone Rosina fu Nicola ed altri, per l'art. 159 fabbricati comune di Pisticci, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Valente Teresa fu Francesco.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Matera l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 114

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie, n. 236024 di L. 33,40, rilasciata il 27 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Ariano (Avellino), pel pagamento della differenza della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maraia Nicola di Giovanni ed altri, secondo l'art. 497 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Maraia Nicola di Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 115

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 30361, 30468 (serie 2ª), n. 921811 (serie 3ª) di L. 150 ciascuna e n. 921898 (serie 3ª) di L. 450, rilasciate dall'Esattoria comunale di S. Martino in Pensilis rispettivamente il 24 marzo, 26 aprile, 30 giugno e 21 ottobre 1937, pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rispoli Pasquale fu Gennaro, secondo l'art. 156 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Rispoli Pasquale fu Gennaro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 115-I.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 30363, 30453 (serie 2ª), 921792, 921845, 921932 (serie 3ª) e n. 167060 (serie 6ª), le prime cinque di L. 83,50 ciascuna e l'ultima di L. 83,50, rilasciate dall'Esattoria comunale di S. Martino in Pensilis rispettivamente il 24 marzo, 23 aprile, 30 giugno, 26 agosto, 27 ottobre e 31 dicembre 1937, pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lavecchia Luigi fu Luigi, secondo l'art. 31 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Lavecchia Luigi fu Luigi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 115-II.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di 3ª serie nn. 921919 e 921920 di L. 300 ciascuna, rilasciate il 25 ottobre 1937, dall'Esattoria comunale di S. Martino in Pensilis, pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Raimondo Michele fu Giuseppe e Virgilio Maria Giuseppe fu Leo, secondo l'art. 152 del ruolo terreni di detto Comune, con delega rispettivamente a Raimondo Giuseppe fu Michele e Marrano Guido fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 116

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 537474, serie 9ª, di L. 166 rilasciata il giorno 20 aprile 1939-XVII, dalla Esattoria di Pistoia, pel versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciani Torello fu Giuseppe, secondo l'art. 103 del ruolo terreni, comune di Pistoia, con delega al suddetto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Pistoia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 117

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 569407 serie 7ª di L. 20 rilasciata il giorno 10 dicembre 1939 dalla Esattoria consorziale di Canelli, pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bocchino Pietro di Luigi, secondo l'art. 40 del ruolo terreni, comune di Canelli, con delega allo stesso Bocchino Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione sul presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Asti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 118

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza di 3ª serie, n. 959351 di L. 266,75, rilasciata il 18 agosto 1939, dall'Esattoria comunale di Zara, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Perlini Antonio fu Giuseppe, secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a favore della Banca Dalmata di Sconto in Zara per il ritiro dei titoli del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Zara, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 119

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 3, n. 400048, dell'importo di L. 283 rilasciata il 19 giugno 1937 dall'Esattoria di Alba, per il versamento della terza quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferrero Matteo fu Sebastiano, per l'art. 322 fabbricati del comune di Alba, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Lana Guido di Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Regia tesoreria di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 120

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1, serie 1ª, n. 72819 di L. 166, rilasciata il 26 giugno 1937 dalla Esattoria comunale di S. Stefano Belbo, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bona Luigia-Teresa ed Alessandra fu Felice, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Manga, con delega al summentovato Lana Antonio fu Giovanni, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 121

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 5ª, n. 647354 di L. 20, serie 5ª, n. 647355 di L. 35, serie 5ª, n. 647356 di L. 50, rilasciate dall'Esattoria comunale di Manduria il 12 agosto 1939, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Malorgio Cosimo di Leonardo, secondo l'art. 57 del ruolo fabbricati, articoli 267 e 268 del ruolo terreni del comune di Manduria, con delega allo stesso Malorgio Cosimo, pel ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 122

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª, n. 446872 di L. 716,65 rilasciata in data 20 dicembre 1937, dalla Esattoria consorziale di Stroppiana (Vercelli), per il pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Berzero Caterina fu Giovanni vedova Delsignore, usufruttuaria, e Delsignore Giorgio, Teresa, Giuseppe, Luigi e Francesco proprietari, secondo l'art. 65 del ruolo terreni del comune di Coresana, con delega alla Cassa di risparmio di Vercelli per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 123

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª, n. 381858 di L. 150, rilasciata dalla Esattoria comunale di Frascati il 10 febbraio 1940, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stagnitta Francesco fu Giuseppe, secondo l'art. 69 del ruolo fabbricati del comune di Grottaferrata, con delega al suddetto Stagnitta Francesco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1648)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.